

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori TERRACINI e LA LOGGIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1995

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'immigrazione in Italia ed in particolare sugli effetti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato»

ONOREVOLI SENATORI. - L'immigrazione è un fenomeno di grande rilevanza politica e sociale a livello internazionale.

Gli squilibri economici e demografici tendenzialmente in aumento tra paesi del nord e paesi del sud del mondo; le crescenti pressioni delle popolazioni provenienti dai paesi del sud del mediterraneo e dai paesi dell'Europa dell'est verso i paesi dell'Unione europea; la situazione di emergenza prodotta dalla guerra in atto nella vicina ex Jugoslavia, a seguito della quale sono giunti in Italia migliaia di sfollati; la crisi strutturale dell'occupazione in questi ultimi anni, determineranno un forte aumento dei flussi

migratori e nuove tensioni sul mercato del lavoro interno.

Di fronte ad un fenomeno così complesso, la normativa elaborata negli anni passati appare ormai quanto meno inadeguata anche alla luce della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica dell'Accordo di Schengen che modifica alcune norme relative all'espulsione ed al soggiorno dei cittadini stranieri.

La legge 30 dicembre 1986, n. 943 e la legge 28 febbraio 1990, n. 39, infatti, nate sull'onda dell'emergenza e rispondenti alle esigenze del momento, mostrano oggi i loro limiti ad affrontare questo fenomeno nella

sua globalità. La prova è data dalla prassi, ormai consolidata, del crescente ricorso del Governo a circolari ministeriali per rispondere alla necessità di dare risposte a questioni urgenti non affrontate o affrontate solo marginalmente dalla legge. Questa prassi rischia ormai di produrre più guasti che benefici e rischia di trasformarsi in uno strumento di discrezionalità per le amministrazioni e di incertezza per gli immigrati.

Al fine di poter procedere ad una revisione organica della disciplina sull'immigrazione, non più rispondente alle attuali esigenze e soprattutto incapace di gestire il fe-

nomeno in continua evoluzione con assetti amministrativi e burocratici nati anni fa con finalità e compiti ben diversi, appare quanto mai utile e necessario istituire - con la presente proposta - una Commissione d'inchiesta sull'immigrazione in Italia ed in particolare sugli effetti che il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante «Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato» ha avuto su tale fenomeno.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

*(Istituzione e composizione
della Commissione)*

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'immigrazione in Italia e sugli effetti che il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha avuto su tale fenomeno.

2. La Commissione è composta da dodici senatori nominati dal Presidente del Senato in modo da garantire la rispondenza proporzionale tra i membri della Commissione stessa e la consistenza numerica dei Gruppi parlamentari.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge nel suo seno il Presidente, il vice presidente e due segretari.

4. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

Art. 2.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede nelle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni che sono poste dall'ordinamento giuridico alle attività dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze)

1. Per le audizioni e testimonianze si applicano, nel rispetto delle competenze dell'autorità giudiziaria, le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione, in riferimento alle indagini da svolgere, ha il compito di:

a) accertare e valutare la natura, le caratteristiche e i mutamenti del fenomeno immigratorio e di tutte le sue connessioni;

b) verificare le condizioni di vita, sanitarie, di lavoro, di istruzione degli immigrati nel nostro Paese;

c) accertare se l'immigrazione clandestina sia per alcuni aspetti controllata, manipolata o gestita da organizzazioni che abbiano caratteristiche affini a quelle mafiose;

d) verificare l'attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e gli effetti che ha avuto sul fenomeno immigrazione;

e) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per far fronte alla gravità di un fenomeno non più gestibile con gli attuali strumenti normativi;

f) riferire sullo stato dei lavori al Senato della Repubblica ogni volta che la situazione lo richieda e comunque almeno ogni tre mesi, nonché al termine dei suoi lavori.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 6.

*(Spese per il funzionamento
della Commissione)*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio del Senato della Repubblica.

